

N. 04022/2013 REG.PROV.CAU.
N. 06687/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2013, proposto da:

Michele Angelo Iorio, rappresentato e difeso dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

contro

Presidente del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Regione Molise, Consiglio Regionale del Molise;;

Nicola Eugenio Romagnuolo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso

Giuseppe Ruta in Roma, piazza della Libertà, 20;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00437/2013, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - sospensione dalla carica di consigliere regionale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente del Consiglio Dei Ministri e di Ministero Dell'Interno e di Ministro Per Gli Affari Regionali E Le Autonomie e di U.T.G. - Prefettura Di Campobasso e di Nicola Eugenio Romagnuolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Caravita di Toritto, Ruta e l'Avvocato dello Stato Aiello;

Considerato, quanto al fumus boni iuris del ricorso in appello, che il

motivo in tema di affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo – pur necessitando di approfondimento in sede di esame nel merito della presente controversia - non appare ad un primo esame assistito da profili volti a sorreggerne la fondatezza, e ciò in relazione alla ragionevole attinenza della presente controversia a diritti soggettivi (diritti “politici”, così come definiti dall’art. 2 l. n. 2248/1865, all. E);

rilevato, peraltro, che ai fini dell’esame della domanda cautelare il giudice deve preliminarmente ritenere la propria giurisdizione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6687/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:
compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)